



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

ALLEGATO 1

all'Avviso per la Manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Santa Teresa di Gallura\Bonifacio nel periodo aprile - ottobre di ogni anno.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

Trasporto pubblico di passeggeri, veicoli al seguito e veicoli per trasporto merci (RO-PAX) giornaliero A/R sulla tratta internazionale S. Teresa di Gallura- Bonifacio e viceversa nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 Ottobre.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

2.1. Approdi

S. Teresa di Gallura

La "Banchina Commerciale" di S.Teresa di Gallura, dedicata al servizio pubblico di collegamento marittimo, ha una lunghezza di circa 160 metri, ed una larghezza dell'adiacente piazzale oscillante tra i 15 e i 30 metri. Essa è dotata, all'estremo sud, di una "scassa" (che inizia a circa 2,30 metri dall'angolo della banchina) per l'attracco delle navi Ro-Ro, avente una larghezza di circa 12 metri. L'altezza della banchina dal livello del mare è di circa 1,10 metri. I più recenti rilievi batimetrici (Novembre 2019) indicano una profondità, nello specchio acqueo prospiciente la banchina, oscillante tra 4,25 ed 8 metri circa.

Per quanto riguarda le autorizzazioni all'accosto, non vi è al momento uno specifico Regolamento. In base alle indicazioni fornite dall'AdSP del Mare di Sardegna, competente sull'utilizzo a fini commerciali del Porto di Santa Teresa di Gallura, le Compagnie di navigazione eventualmente interessate presentano richiesta di utilizzo delle strutture portuali indicando il periodo dell'effettuazione della linea, ed il giorno ed ora di occupazione della banchina. Analoga richiesta viene inviata anche alla competente Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di La Maddalena e Delegazione Spiaggia di S. Teresa Gallura). Le richieste devono comunque assicurare il rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 103/2019 in data 11.11.2019 del Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena, relativa alla regolamentazione degli accosti nel Porto di Santa Teresa Gallura con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione.

A soli fini informativi, si evidenzia che per il periodo estivo 2021, l'assegnazione degli accosti alle compagnie richiedenti ha tenuto conto dei seguenti tempi minimi di sicurezza:

- per quanto riguarda le unità di tipo Ro-Ro "tradizionali", almeno 30 minuti per le operazioni di sbarco, 30 minuti per le operazioni di imbarco, 10 minuti per i tempi di occupazione del canale / manovra di ormeggio, e 5 minuti per la manovra di uscita / occupazione del canale. Tale tempistica porta necessariamente a prevedere un'occupazione della struttura portuale, per ogni corsa, di circa 1 ora e 15 minuti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Prendendo in considerazione la fascia oraria 07.00 - 22.00, si ritiene che possano essere previsti, nel rispetto della tempistica sopra indicata, n° 7 corse giornaliere per navi Ro-Ro, al netto degli accosti disponibili per unità veloci D.S.C per trasporto passeggeri.

Bonifacio

Il porto di Bonifacio è costituito da 4 banchine. La banchina 3 è dedicata al trasporto RO-RO passeggeri e merci. La banchina 4 è attualmente in ricostruzione e sarà disponibile da Maggio 2022. Di seguito si riportano le principali informazioni relative alle banchine 3 e 4:

| Nome della banchina | Banchina 3 | Banchina 4 |
|---------------------------------|--|--|
| Tipi di navi consentite | Ferry | (Ferry e da diporto grandi) Non disponibile e vietata all'attività commerciale ferry* |
| Lunghezza totale | 55 metri | 70 metri |
| Lunghezza consentita | 75 metri max (larghezza nave consentita di 14 metri) | 75 metri max (larghezza nave consentita di 14 metri) |
| Orientamento | 100 -280 | 130-310 |
| Pescaggio max consentito | 5 metri | 5 metri |
| Tipi di bitte | 4 bitte di 50 tonnellate | 4 bitte di 50 tonnellate e 1 bitta di 100 tonnellate |
| Distanza tra le bitte | Separate di 20, 25 e 34 metri | Separate di 20, 25 e 30 metri |
| Tipi di protezioni e dimensioni | 5 protezioni orizzontali di 1.2 m. di diametro separate tutti gli 8 m. + 1 protezione orizzontale di 1 m. separata da 3 m. 5 protezioni orizzontali di 1 m. sul ritorno della banchina | 8 protezioni orizzontali di 1.0 m. di diametro separate tutti i 6 metri. 4 protezioni orizzontali di 1 m. sul ritorno della banchina |
| Altre caratteristiche | Idrante a 12 m. all'angolo Nord-ovest della banchina | Idrante all'angolo Nord-ovest della banchina |

*banchina non disponibile. Utilizzata eccezionalmente: ormeggio delle navi passeggeri, accoglienza navi di servizio pubblico, rifornimento carburante autorizzato

2.2. Lunghezza dei collegamenti

La lunghezza del collegamento è pari a circa 9 miglia nautiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

3. REQUISITI DELLE UNITÀ NAVALI

3.1. Disponibilità e certificazioni

La linea dovrà essere operata con unità navali, dichiarate idonee al servizio di collegamento internazionale, di cui l'Impresa di navigazione (di seguito IN) dispone in base a valido titolo giuridico (proprietà, noleggio o altro titolo contrattuale) che ne consenta lo stabile utilizzo e disponibilità immediata.

I mezzi e l'impresa dovranno essere inoltre in possesso di tutte le certificazioni necessarie a viaggiare sulla tratta internazionale oggetto del servizio per tutta la durata dello stesso.

Le navi che operano sulla linea Internazionale Santa Teresa di Gallura – Bonifacio devono possedere un Certificato di sicurezza per navi passeggeri in navigazione internazionale breve, rispettare le disposizioni internazionali sulla security, possedere i requisiti di stabilità secondo la Direttiva 2003/25/CE (Stockholm Agreement) per navigazione nei tratti di mare della linea indicata.

3.2. Tipologia dei mezzi

Le unità navali da impiegare per lo svolgimento del servizio pubblico devono possedere l'abilitazione al trasporto di passeggeri e veicoli (automobili e veicoli commerciali/industriali), idoneo all'ormeggio in sicurezza e alle operazioni commerciali di imbarco e sbarco nelle banchine all'uopo destinate.

Dovranno altresì garantire, sulla singola corsa, le seguenti capacità minime di trasporto:

- 200 Passeggeri;
- 190 MTL Totali;
- 50 MTL Merci.

3.3. Dimensioni

Lunghezza e larghezza delle unità navali devono essere idonee all'ormeggio in sicurezza nelle banchine all'uopo destinate dalle competenti Autorità Marittime dei porti di arrivo e partenza. Deve essere garantito, con nave regolarmente ormeggiata, il corretto abbassamento della rampa di accesso, per i veicoli e i passeggeri, sulle scasse/scivoli esistenti nelle banchine dei porti. In particolare, con la rampa abbassata il percorso di ingresso e uscita dei passeggeri e dei veicoli deve essere contenuto entro e non oltre la larghezza massima delle scasse/scivoli.

3.4. Dotazioni per le Persone a Mobilità Ridotta – PMR:

Le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo.

Le dotazioni di bordo per l'accesso e la permanenza sulla nave delle P.M.R. dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia.

4. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

4.1. Frequenze ed orari

Il collegamento minimo A/R fra S. Teresa di Gallura e Bonifacio dovrà essere articolato come riportato nella tabella di cui alla pagina seguente:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Per assicurare la continuità oraria dei collegamenti marittimi sono state individuate le seguenti FASCE ORARIE:

- PM: fascia oraria di punta mattinale (partenza tra 7.00 e 9.00);
- MM: fascia oraria di morbida mattinale (partenza tra 9.00 e 12.30);
- PP: fascia oraria di punta pomeridiana (partenza 12.30-14.30);
- MP: fascia oraria di morbida pomeridiana (partenza 14.30-17.00);
- PS: fascia oraria di punta serale (partenza 17.00-19.00);
- MS: fascia oraria di morbida serale (partenza 19.00-00.00);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
 ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

| LINEA/DI4REZIONE | LUNGHEZZA (MIGLIA) | PERIODICITÀ | N. CORSE | | | | | | | | PRODUZIONE MIGLIA | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|----------|----|----|----|----|----|-----|---------------|------------------------|------------|---------------------|
| | | | PM | MM | PP | MP | PS | MS | NOT | TOT GIORNO | TOT ESTATE (214 gg) | TOT GIORNO | TOT ESTATE (214 gg) |
| S.T. DI GALLURA-BONIFACIO | 9 | FER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 856 | 36 | 7.704 |
| | | FEST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | | | |
| BONIFACIO-S.T. DI GALLURA | 9 | FER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 856 | 36 | 7.704 |
| | | FEST | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | | | |
| TOTALE SERVIZIO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.712 | 72 | 15.408 |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Nella richiesta di adesione dovrà essere indicato il programma di esercizio con orari di partenza e arrivo in ciascuno dei due approdi. Gli orari potranno subire eventuali modifiche, previo assenso dell'Amministrazione.

Come indicato nell'avviso, nel periodo oggetto di imposizione di OSP orizzontali, le imprese aderenti al piano operativo di soddisfacimento degli obblighi medesimi e solo tali imprese potranno liberamente effettuare ulteriori corse sulla tratta oggetto dell'avviso, senza obblighi in termini di orari e tipologie di mezzi, fatto salvo il rispetto delle obbligazioni assunte con l'adesione agli OSP oggetto di autorizzazione.

4.2. Continuità del servizio

Variazioni di orario, di frequenze e riduzioni di corse relative agli OSP autorizzati possono essere operate dalle IN, solo previo assenso della Regione. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa. Interruzioni o sospensioni del servizio sono ammesse solo nei seguenti casi:

1. impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di avverse condizioni meteorologiche e del mare o per impreviste avarie tecniche;
2. sospensioni disposte dalle pubbliche Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza;
3. forza maggiore, anche formalmente accertata e dichiarata dalle Autorità competenti, da cui discenda l'impossibilità o il divieto di svolgere il servizio.

L'omissione di corse deve essere opportunamente motivata, da parte dell'IN alla Regione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni e contestare la natura di evento straordinario.

La Regione svolge tutti gli opportuni accertamenti per valutare la stretta pertinenza tra l'effettiva ostatività dell'evento rispetto alla mancata esecuzione del servizio.

4.3. Servizio sostitutivo

In caso di fermo per manutenzione programmata ovvero di avaria, la IN provvederà all'utilizzo di una unità navale avente caratteristiche tecniche e funzionali equiparabili a quella oggetto di sostituzione e che, in ogni caso, deve soddisfare i tempi di percorrenza della traversata.

In caso di avaria, il mezzo sostitutivo deve in ogni caso essere reso disponibile entro 24 ore dall'evento, salvo oggettivo e dimostrabile impedimento.

L'eventuale impiego di una unità navale sostitutiva con caratteristiche tecniche e prestazioni funzionali non soddisfacenti i tempi di percorrenza della traversata e la capacità minima di trasporto prevista deve sempre essere autorizzato dalla Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

4.4. Obblighi verso le persone a mobilità ridotta (PMR)

Fermo restando quanto previsto al punto 3.4 in relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle dotazioni per le Persone a Mobilità Ridotta nonché al rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto in relazione a motivi di disabilità o di mobilità ridotta di:

1. non accettare una prenotazione o di non emettere un biglietto;
2. non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione;
3. applicare oneri aggiuntivi sulle prenotazioni e i biglietti offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, deve essere fornita gratuitamente all'interessato l'assistenza necessaria per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto. L'IN deve cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire un livello adeguato di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

4.5. Altri obblighi

L'IN dovrà informare tempestivamente la Regione con riferimento a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente Allegato e trasmettere entro 24 (ventiquattro) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi. I contenuti del presente punto entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010)(CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

5. PENALI

5.1. Fattispecie

L'eventuale inosservanza degli obblighi di servizio pubblico previsti nell'Avviso e, in particolare, degli obblighi previsti ai precedenti punti 3 e 4 del presente Allegato e di quelli che saranno previsti nel successivo provvedimento di autorizzazione nonché l'inosservanza degli ulteriori provvedimenti che saranno emanati dall'Amministrazione regionale relativi all'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico determineranno l'applicazione delle penali di seguito articolate:

- € 2.000 (duemila/00) per ogni corsa omessa per cause imputabili all'impresa;
- € 1.500 (millecinquecento/00) per ogni corsa effettuata con un mezzo non conforme agli standard indicati nel presente documento;
- € 16.000 (sedecimila/00) per ogni giorno di ritardo (calcolato come 24 ore naturali e consecutive) per la sostituzione del mezzo. In caso di obblighi di servizio assicurati da più operatori il valore sarà



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

rideterminato sulla base delle corse previste per l'impresa inadempiente sul totale delle corse con obbligo di servizio.

Le penali verranno contestate all'IN per iscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dal momento dell'effettiva constatazione della violazione.

Rimane fermo che le penali si applicheranno alle sole corse onerate di obblighi di servizio pubblico di cui al precedente punto 4.1. del presente allegato.

5.2. Procedimento

L'IN è tenuta a comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dalla Regione ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o non siano pervenute affatto, si procede all'applicazione delle penali nel termine massimo di giorni 60. La Regione si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti o svolgere accertamenti presso le Autorità marittime competenti in merito alle controdeduzioni presentate dalla compagnia di navigazione; in tale caso i termini per la comminazione della penalità sono consequenzialmente differiti.

5.3. Incasso

L'ammontare della penale sarà introitata tramite escussione totale o parziale della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata quale garanzia in favore della Regione della corretta esecuzione del servizio derivante dalla adesione agli obblighi di cui al presente Avviso, prevista dal successivo punto 6.3.

5.4. Interruzione o rinuncia anticipata del servizio

La rinuncia anticipata all'esercizio del servizio prima del termine di cui alla finestra temporale prevista dall'art. 5 dell'avviso ovvero l'interruzione ingiustificata del servizio per oltre 10 giorni consecutivi e naturali da parte di una delle IN autorizzate determina la revoca della relativa autorizzazione all'esercizio degli OSP nonché -in ogni caso- l'escussione completa ed immediata della garanzia di cui al successivo punto 7.3, oltre che l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno arrecato.

6. OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE

6.1. Durata

Le IN che intendono operare sulla linea S. Teresa di Gallura - Bonifacio devono impegnarsi a garantire gli obblighi di servizio pubblico relativi al periodo indicato per almeno il periodo Aprile – Ottobre 2022, salvo la possibilità di rinnovo come descritto all'art. 5. dell'Avviso.

Con l'adesione alla manifestazione di interesse di cui all'Avviso, l'impresa di navigazione accetta di svolgere gli obblighi di servizio pubblico in modalità aperta, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione.

6.2. Garanzia di esercizio

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, l'impresa, prima della emanazione del provvedimento di autorizzazione, presenta una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, sottoscritta digitalmente con autentica notarile, pari a € 160.000,00 € in favore dell'Amministrazione Regionale. La fideiussione bancaria o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2 del codice civile e la sua operatività anche per importi parziali entro 15 giorni a semplice richiesta del beneficiario. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico cui si aggiungono 4 (quattro) mesi a garanzia di eventuali danni arrecati a terzi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza della prestazione del servizio pubblico. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del servizio pubblico, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo di penale a seguito di inadempienze da parte dell'IN. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di revocare il provvedimento di autorizzazione.

In caso di autorizzazioni rilasciate a più imprese di navigazione (non raggruppate o consorziate), la garanzia di esercizio sarà commisurata alla quota parte del servizio svolto. La determinazione dell'importo garantito sarà stabilita dall'Amministrazione regionale prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

6.3. Assolvimento cumulativo degli obblighi di servizio pubblico

L'IN è tenuta ad accettare espressamente nella domanda di adesione che, nel caso in cui più operatori economici in possesso dei requisiti manifestino interesse allo svolgimento dei servizi sulla linea, gli obblighi di servizio pubblico ovvero i costi del servizio marittimo relativi al periodo onerato da obblighi di servizio di ciascun anno, possono essere ripartiti tra le imprese autorizzate sulla base del piano operativo congiunto, come indicato al Art. 10 dell'Avviso.

7. VERIFICHE

La Regione verifica il possesso dei requisiti minimi da parte degli armatori ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, le imprese di navigazione ritenute idonee a effettuare i servizi onerati sono autorizzate dalla Regione a esercitare il traffico sulla linea S. Teresa di Gallura - Bonifacio.